

# COMUNE DI ROMA

DIPARTIMENTO X

POLITICHE DELLA QUALITA' AMBIENTALE

U.O. PREVENZIONE INQUINAMENTO

ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELL'ACQUA

Roma, li ..... 19....

|   |
|---|
| DIPARTIMENTO X<br>POLITICHE AMBIENTALI E AGRICOLE |
| 14 DIC. 2000                                      |
| Prot. N. 12121                                    |

**AL SIG. FABRIZIO CALABRESE  
VIA R. G. LANTE N. 70 00195 ROMA**

Con riferimento al telegramma inviato in data 24 novembre u.s., e facendo seguito alle comunicazioni effettuate per le vie brevi dagli Uffici competenti alla trattazione delle segnalazioni di disturbo acustico da parte della cittadinanza, si comunica quanto segue.

La normativa concernente la partecipazione procedimentale di soggetti interessati e controinteressati alla emanazione di provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione prevede (artt. 9 e 10 della legge n. 241/90) che ha facoltà di intervenire nel procedimento qualunque soggetto "cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento", prendendo visione degli atti e/o presentando memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Per quanto concerne la normativa sull'inquinamento acustico, l'art. 2 della legge n. 447/95 ed i decreti attuativi della stessa prevedono l'istituzione della figura del tecnico competente con il compito precipuo di redigere valutazioni di impatto acustico e piani di risanamento ad esclusivo uso del gestore di attività potenzialmente acusticamente disturbanti.

La vigilanza ed il controllo a favore del cittadino sottoposto ad immissioni acustiche disturbanti rientra nelle competenze degli organismi tecnici deputati, quali ASL ed ARPA.

Tutto ciò premesso, è ovviamente facoltà del cittadino controinteressato al rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di attività potenzialmente disturbanti di partecipare al procedimento relativo con proprie memorie sottoscritte, che siano anche accompagnate da contributi tecnici di consulenti che, però, non risultano titolati ad intrattenere rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.

Appare, pertanto, fuori luogo la prospettata "difesa tecnica della cittadinanza" che potrà invece utilmente dispiegarsi, da parte di soggetti a ciò abilitati, in sede giudiziaria.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

(Arch. Mirella DI GIOVINE)